



# COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 164

### DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Variazione di bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000: istituzione di capitolo di entrata.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 19.15 è riunita la Giunta Comunale, attraverso la piattaforma meet google accessibile attraverso la piattaforma g-suite in dotazione al Comune, come ammesso dal Decreto del Sindaco del 20 aprile 2020, prot. 3407, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e con più recente Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020.

#### Partecipano i signori

Franco Bazzoli, Sindaco, collegato dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti n. 1, nella sede comunale

Luca Mussi, Assessore collegato dalla Sede comunale

Valerio Bonazza, Molinari Susan, Massimo Valenti, Assessori, collegati dall'esterno della sede comunale.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro, collegato dalla Sede Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Variazione di bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000: istituzione di capitolo di entrata.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che *"gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge."*
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

*"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

*3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

*a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

*b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*

*c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

*d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*

- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio

*riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*

*c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*

*d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*

*e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*

*e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. “*

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 dd. 23.12.2019, con la quale è stata approvato il D.U.P. 2020- 2022 comprendente la nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 dd. 23.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazione di cassa al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs 267/2000 provvedimento della Giunta comunale n. 5 dd. 28.01.2020;
- variazione esigibilità dal bilancio di previsione 2019 al bilancio di previsione 2020 con costituzione Fondo Pluriennale Vincolato adottata con delibera della Giunta comunale n. 11 dd. 10.02.2020;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 04.03.2020;
- variazione al D.U.P. e al bilancio di previsione 2020-2022 adottata d'urgenza dalla Giunta comunale con provvedimento n. 56 DD. 10.06.2020 e ratificata con delibera del Consiglio comunale n. 09 dd. 18.06.2020;
- variazione al bilancio di previsione 2020-2022 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio assunta con delibera del Consiglio comunale n. 32 dd. 05.08.2020;
- variazione di cassa approvata con delibera della Giunta comunale n. 88 dd. 06.08.2020;
- variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione con variazione di cassa approvate con delibera della Giunta comunale n. 100 dd. 27.08.2020;
- variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione con variazione di cassa approvate con delibera della Giunta comunale n. 126 dd. 20.10.2020;
- variazione al bilancio di previsione 2020-2022 assunta con delibera del Consiglio comunale dd. 30.11.2020;
- variazione di cassa approvata con delibera della Giunta comunale n. 143 dd. 30.11.2020;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni trentini dd. 17.12.2020 prot.n. 12487 la quale comunica che con D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato in G.U. del 4 dicembre 2020, si è provveduto alla ripartizione, nonché all'individuazione dei termini, delle

modalità di accesso e di rendicontazione, dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e che tali risorse dovrebbero arrivare nella disponibilità dei comuni entro l'inizio delle festività natalizie;

Appurato che detta circolare suggerisce nel caso l'ente non arrivi ad impegnare le spese entro il 2020 di istituire un capitolo di entrata con previsione a zero dove verrà incassata l'entrata che costituirà avanzo vincolato;

Ritenuto quindi opportuno e necessario istituire il capitolo n. 20101.01.0007 di entrata "Trasferimenti per fondo a sostegno attività economiche, artigianali e commerciali" con stanziamento pari a zero nell'ambito della tipologia (con stanziamento) n. 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" prevista al titolo 2 "Trasferimenti correnti" codificandolo come entrata non ricorrente e con codifica del piano finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" E.2.01.01.01.003;

Visto il punto 8.13 lettera b) dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che "In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti."

Dato atto che la presente variazione può essere effettuata sino al 31 dicembre come previsto dall'art. 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 2 comma 3 del D.L. n. 154 del 2020 il quale prevede che le variazioni necessarie a consentire l'utilizzo delle risorse trasferite dalla Stato per l'emergenza COVID-19 possano essere deliberate dagli organi esecutivi degli enti locali sino al 31 dicembre 2020;

Dato atto dei seguenti pareri della delegata nelle funzioni di responsabile del servizio finanziario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Vista la legge 3 maggio 2018 n. 2 e in particolare gli artt. 49, 53, 183, 185, 187

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non occorre il parere del Revisore dei Conti ai sensi 239 del TUEL;

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. Di istituire il capitolo n. 20101.01.0007 di entrata "Trasferimenti per fondo a sostegno attività economiche, artigianali e commerciali" con stanziamento pari a zero nell'ambito della tipologia (con stanziamento) n. 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" prevista al titolo 2 "Trasferimenti correnti" codificandolo come entrata non ricorrente e con codifica del piano finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" E.2.01.01.01.003 per le motivazione espresse in premessa;
2. Di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi immediatamente eseguibile, al fine di permettere la registrazione tempestiva in contabilità degli incassi riferiti alla categoria di entrata istituita con la presente deliberazione;
3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 14.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo al precedente).

Data lettura al presente verbale lo si approva e si sottoscrive

Al presente vengono uniti il parere di regolarità tecnico amministrativa e il parere di regolarità contabile di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto digitalmente il segretario Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.